

COMMISSIONE VI  
FINANZE E TESORO

4.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 29 GENNAIO 1969

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VICENTINI

INDICE	PAG.
<b>Congedi:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	33
<b>Disegno e proposta di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (430);	
MERENDA: Modifiche al decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, e trattamento tributario dei concorsi ed operazioni a premio (526) . . . . .	33
PRESIDENTE . . . . .	33, 35, 38, 39
ABELLI . . . . .	35, 36, 39
DE PONTI . . . . .	36, 37
FADA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	37
LAFORGIA, <i>Relatore</i> . . . . .	34, 36, 37, 39
NICCOLAI CESARINO . . . . .	36, 38
RAFFAELLI . . . . .	37
SILVESTRI . . . . .	37
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Modificazioni ed interpretazione autentica di talune disposizioni del titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente il contributo di miglioria specifica (624) . . . . .	40
PRESIDENTE . . . . .	40, 41
BOTTA . . . . .	42

	PAG.
FADA, <i>Sottosegretario di Stato per le finanze</i> . . . . .	42
GIOVANNINI . . . . .	41, 42
LAFORGIA . . . . .	40, 41, 42
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	43

**La seduta comincia alle 11,25.**

BOIARDI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

*(È approvato).*

**Congedi.**

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati: Bima e Marotta.

**Discussione del disegno di legge: Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio (430); e della proposta di legge d'iniziativa del deputato Merenda: Modifiche al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, e trattamento tributario dei concorsi ed operazioni a premio (526).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio » e della proposta di legge

d'iniziativa del deputato Merenda: « Modifiche al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, e trattamento tributario dei concorsi ed operazioni a premio ».

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

LAFORGIA, *Relatore*. Alla base della disciplina riguardante il trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio vi è la preoccupazione del legislatore di tutelare l'interesse fiscale del monopolio del lotto e delle lotterie: per questo in relazione sia ai concorsi a premio, sia alle operazioni a premio, furono istituiti tributi sull'importo dei premi, tasse di lotteria, nonché una tassa di licenza come corrispettivo per l'attuazione di operazioni a premio.

Nello stabilire la disciplina di tutela del monopolio concernente questo tipo di attività sorgeva la necessità di differenziare i tributi adeguandoli all'importanza delle manifestazioni, sia per la diversa risonanza delle stesse, sia per la mole dei premi, sia per la diversa potenzialità delle ditte promotrici di operazioni o concorsi a premio.

Si adottò il criterio di stabilire una tassa fissa annua graduata secondo il reddito di ricchezza mobile, categoria B, per ciascuna ditta iscritta nei ruoli dell'anno cui si riferiva l'operazione a premio, purché i premi non superassero il valore di 3.000 lire, oltre il quale valore scattava il regime di una tassa proporzionale. Con la legge n. 585, del 15 luglio 1950, si stabilì una precisa formulazione riguardante i concorsi e le operazioni a premio con valore inferiore alle lire 3.000, distinguendo le manifestazioni che si svolgono in una sola provincia da quelle che interessano diverse province, mentre, quando il valore del premio era superiore alle 3.000 lire, si applicava una tassa proporzionale dell'8 per cento.

Con l'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, si provvide ad una rivalutazione del 100 per cento dell'aliquota della tassa di lotteria e ad un'addizionale del 50 per cento. Ma questa norma si applicò solo a concorsi a premio basati sulla sorte e non a quelli basati sull'abilità, in quanto non fu fatta menzione dell'articolo 47 della legge sul lotto riguardante i concorsi di abilità.

Si pone pertanto un'esigenza di perequazione, nonché di aggiornamento del tributo, poiché la misura fissa stabilita nel 1950 per le operazioni a premio si rivela non più attuale.

Questi i motivi ispiratori del disegno di legge che all'articolo 1 stabilisce l'aumento della tassa di lotteria e la estensione della addizionale, di cui all'articolo 5 della legge n. 67, anche ai concorsi di abilità, fra i quali i concorsi pronostici a fini pubblicitari. Il tributo stabilito è del 20 per cento, più l'addizionale del 50 per cento, in totale 30 per cento. Non è che sia stata aumentata l'aliquota prima fissata; la legge del 1963 aumentò del 100 per cento l'aliquota della tassa di lotteria ed istituì un'addizionale del 50 per cento su tale tassa; tale provvedimento fu applicato soltanto ai concorsi a premio basati sulla sorte e non ai concorsi di abilità, né ai concorsi pronostici. A ciò provvede l'articolo 1 del disegno di legge in esame. Nell'operare questa equiparazione tributaria si è provveduto anche ad elevare a lire 10 mila la tassa di lire mille per ogni manifestazione, sui concorsi pronostici indetti da editori di giornali, riviste e pubblicazioni in genere, esclusivamente per fini educativi e culturali.

Con l'articolo 2 del disegno di legge in esame, considerato che con l'attuale sistema di articolazione del trattamento tributario non si viene più a realizzare quella gradualità cui si ispirò il legislatore nel 1938, viene instaurata una serie nuova di criteri per l'applicazione del tributo. In primo luogo, si è abbandonato il sistema di tassare le manifestazioni sulla base della potenzialità delle singole ditte promotrici, desunta dal reddito mobiliare tassabile di ciascuna di esse. I nuovi criteri terranno conto, invece, dell'ammontare dei premi.

In secondo luogo, è stato abolito il limite del valore dei singoli premi e regali, oltre il quale, secondo il sistema vigente, la tassa da fissa diventa proporzionale; ciò per evitare ad un grave inconveniente insito nel sistema attuale, in cui si verifica che ditte svolgenti manifestazioni su scala nazionale con una massa globale di premi anche ingentissima (ma di valore singolo al di sotto di quello massimo stabilito attualmente) assolvono una tassa fissa di lire 45 mila, compresa l'addizionale. Invece altre ditte di più modesta importanza, con operazioni a premio la cui massa globale è di importo infinitamente più ridotto, ma con premi singoli di valore più elevato, assolvono di fatto un tributo proporzionale di gran lunga superiore. Al fine di eliminare questa sperequazione, viene istituita un'unica tassa proporzionale del 20 per cento, qualunque sia l'ammontare dei premi e regali e indipendentemente dall'importanza della ditta.

L'articolo 2 è completato dalla prescrizione secondo cui, quando l'operazione a premio consiste nell'attribuzione di premi a seconda dell'entità degli acquisti, i premi di maggior valore devono corrispondere ad un'effettiva possibilità di conseguimento; ciò al fine di dare fondatezza e validità reale al concorso stesso.

Con l'articolo 3 viene tenuta presente la necessità di fare una discriminazione tra operazioni con premiazione costituita da regali e operazioni con beneficio rappresentato da sconti, attraverso i quali si offre alla clientela la possibilità di ottenere una riduzione sul prezzo degli acquisti da effettuare. Ora, è evidente che nell'ultimo caso disciplinato dal disegno di legge, cioè nel caso di sconti, l'intervento fiscale dev'essere più temperato, appunto per la valutazione del risultato finale che l'operazione dovrebbe perseguire, che è quello di offrire al consumatore il vantaggio di una riduzione della spesa. A tal fine è stato previsto per questo tipo di operazioni a premio con sconto in denaro una tassazione in misura fissa per ogni manifestazione: di lire 30 mila, se la manifestazione si svolge in una provincia, e di lire 50 mila se si svolge in due o più province. Devo rilevare che l'articolo 3 parla di sconti in denaro, mentre va precisato che si può trattare anche di sconti in merci: anche se la *ratio* dell'articolo non esclude questa ipotesi è meglio chiarire.

Nel secondo comma dell'articolo 3 si dice che il congegno della raccolta deve prevedere che il rivenditore o il consumatore possa ottenere in ogni momento il beneficio promesso sotto forma di sconto in proporzione degli acquisti fatti.

Il terzo comma stabilisce che gli sconti previsti per operazioni a premio possano essere consentiti anche per generi di largo consumo esclusi quelli di cui alla lettera *b*) dell'articolo 54 della precedente legge.

L'articolo 4 riguarda i buoni-sconto sugli acquisti di beni, acquisti questi ultimi in genere puramente potenziali, e si è ritenuto opportuno applicare in questi casi una tassa di lotteria del 5 per cento, oltre al tributo fisso. L'articolo 5, infine, abroga l'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, che stabiliva un trattamento fiscale la cui disciplina è completamente sostituita dal disegno di legge.

La V Commissione ha espresso parere favorevole ed anche il relatore esprime il suo favore al provvedimento, mentre parere con-

trario è stato espresso dalla stessa Commissione V sulla proposta di legge Merenda che coincide in parte con il disegno di legge: precisamente nell'articolo 1 analogo all'articolo 3 del disegno di legge, nell'articolo 3 analogo all'articolo 1 del disegno di legge, nell'articolo 4 che stabilisce la tassa del 20 per cento per le operazioni a premio, nell'articolo 5 che fissa la tassa di licenza in 30.000 e 50.000 lire rispettivamente per le operazioni limitate ad una provincia e per quelle che si svolgono in due o più province, nell'articolo 6 che abroga l'articolo 49 della legge n. 585.

L'articolo 2 della proposta di legge invece si sofferma in una lunga e dettagliata casistica di situazioni per le quali è negata l'autorizzazione ad espletare concorsi ed operazioni a premio. Ritengo che proprio questa minuta formulazione di casi abbia determinato il parere sfavorevole della V Commissione in quanto l'esclusione dell'attuazione di concorsi ed operazioni a premio comporterebbe una minore entrata per lo Stato senza che si indichi una entrata sostitutiva.

In definitiva quindi il relatore ritiene che la proposta di legge sia accoglibile nella parte coincidente con il disegno di legge dal quale può essere assorbita.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

ABELLI. Lo spirito del provvedimento mi trova d'accordo perché, oltre ad aumentare l'aliquota del pagamento per i concorsi a premio, pone in luce criteri perequativi per i vari tipi di concorso.

Una critica però vorrei muovere al diverso trattamento previsto dagli articoli 3 e 4 del disegno di legge. Non credo che sia giusto contenere con una tassa le operazioni a premio che sostanzialmente si traducono in uno sconto per il consumatore. Non vedo perché non debba applicarsi la tassa percentuale quando il consumatore è costretto, per ottenere lo sconto, o il premio, a raccogliere un certo numero di bollini, e quindi è costretto a fare uso per un certo tempo di un determinato prodotto, mentre dovrebbe applicarsi la tassa percentuale quando il consumatore, al quale è stato offerto il buono-sconto, è libero di acquistare o meno il prodotto.

A mio parere l'articolo 4 dovrebbe essere conglobato nell'articolo 3 così che tutte le manifestazioni in esso previste siano tassate come quelle previste dall'articolo 3 che anzi io tasserei anche in misura maggiore.

LAFORGIA, *Relatore*. Nei casi previsti dall'articolo 3 il consumatore riceve immediatamente lo sconto, mentre nei casi previsti dall'articolo 4 lo sconto è soltanto potenziale; è logica una tassazione più elevata in quanto il compratore eventuale non riceve un beneficio immediato.

ABELLI. L'osservazione del Relatore non mi convince. Quando infatti io ricevo in casa un buono-sconto di 50 lire posso o no utilizzarlo, ma ricevo la possibilità concreta di comprare quel prodotto a 50 lire in meno. Non vedo perché questo tipo di operazione debba essere tassata in misura più alta. Sono d'accordo che si tratta di un'operazione pubblicitaria, ma occorre considerare che se una ditta decide di fare una campagna pubblicitaria mandando questi buoni-sconto a tutti, la campagna va a beneficio di tutti i consumatori. Ritengo quindi che il trattamento fiscale differenziato non si giustifichi.

DE PONTI. Non nascondo che questa discussione investe un problema veramente importante. Il primo punto da esaminare è quello di una difesa generica dell'erario. Nel contempo, tuttavia, dobbiamo considerare se queste vendite a premio debbano essere agevolate o no. Non è sufficiente la garanzia che l'erario possa incassare determinate somme; dobbiamo chiederci se sul piano generale dell'attività economica e delle attività terziarie del nostro paese siano da agevolare queste forme di operazioni. Le disposizioni dell'articolo 4 hanno un significato soprattutto psicologico, di scoraggiamento di un certo tipo di vendite. Non c'è un divario nella logica del provvedimento. Dobbiamo considerare l'articolo 4 quale un disincentivo ad un certo tipo di operazioni. Non vi è una logica di tassazione, sibbene un giudizio di convenienza dal punto di vista della politica dell'incentivazione.

Premetto che non mi sentirei di abbandonare totalmente le preoccupazioni dell'onorevole Merenda. La Commissione bilancio ha ritenuto che l'articolo 2 non dovesse essere preso in considerazione, ma occorre rilevare che le cautele indicate dall'onorevole Merenda, anche se non tutte accettabili, ci devono far riflettere. Per esempio, mi sembra che il legislatore dovrebbe assicurarsi che il congegno di manifestazioni di questo genere sia tale da garantire la pubblica fede.

LAFORGIA, *Relatore*. Ciò è già previsto alla lettera a) dell'articolo 54, che rimane in vigore.

DE PONTI. Ringrazio il Relatore di questa precisazione.

Vi è poi una considerazione che dovrebbe far riflettere i colleghi. Oggi non saprei come esprimere un parere sulla questione se le vendite a premio debbano essere incoraggiate o no. Negli articoli 2, 3 e 4 si prevede una tassa fissa di licenza di lire 30 mila se l'operazione a premio si svolge in una provincia e di lire 50 mila se si svolge in due o più province; questa differenza mi sembra bassa, soprattutto considerando che, quando l'operazione non è a carattere locale, abbraccia zone molto vaste, rivestendo spesso carattere nazionale. Ma, anche come valore in sé, una tassa fissa di lire 30 mila rispetto alla tassa del 20 per cento sull'importo dei premi e regali significa che vi sono premi da 150 mila lire, il che mi sembra poco. Oppure, 30 mila lire come minimo garantito rispetto ad un certo profitto-vendite di cui deve rappresentare il 5 per cento, significa che si prevede un profitto di 600 mila lire. Non so se non sia il caso di modificare questa cifra, prevedendo una differenza più notevole tra il caso di una manifestazione riguardante una sola provincia e il caso in cui ad essa siano interessate più province.

NICCOLAI CESARINO. Quanto all'opportunità di rielaborare quello che è il tributo relativo ai concorsi ed alle operazioni a premio, mi pare che non si possa non essere d'accordo. Ciò che mi sembra più discutibile è la considerazione di quali siano gli organismi, le associazioni, le aziende che hanno interesse a svolgere questo tipo di attività. Sapete che la cerchia è piuttosto ampia; negli ultimi tempi abbiamo avuto un pullulare di queste attività. A mio avviso si tratta di attività che non dovrebbero essere incoraggiate, in quanto comportano spese che molto probabilmente ricadono sul consumatore. Occorre per forza considerare gli enti che promuovono questo tipo di attività. Vi è una notevole differenza tra l'iniziativa di una azienda che si ripropone immediatamente un profitto, sia pure in questa forma indiretta, e l'iniziativa di un'azienda o di un'associazione che non si ripropone fini di lucro, ma scopi di carattere assistenziale o mutualistico. Il fine di queste iniziative può essere fortemente differenziato e può quindi essere visto sotto una luce diversa. Mi sembra importante porre l'accento su questo fatto. Ritengo che non si possano considerare in modo indiscriminato questi moventi mettendoli sullo stesso piano. Per esempio, quando siamo di fronte

ad un'iniziativa di un'azienda di tipo cooperativistico o mutualistico, possiamo metterla sullo stesso piano dell'iniziativa di un grosso monopolio? Ritengo di no.

Quando vediamo iniziative di associazioni di tipo puramente culturale, turistico, assistenziale, credo che si debba usare un trattamento differenziato. Lo stesso discorso vale se si tratta di pubblicazioni periodiche che si proiettano in questa direzione; quindi un trattamento differenziato vi dovrebbe essere per quei giornali e quelle riviste che fanno capo a partiti politici, per cui cioè non vi è il profitto di una persona. Nel coordinamento dei tributi ritengo pertanto che gli enti che perseguono le suddette finalità dovrebbero essere esonerati, o almeno dovrebbero essere soggetti ad una tassazione ridotta.

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Sono d'accordo con il relatore circa il diverso trattamento in ordine agli articoli 3 e 4, in quanto l'articolo 3 si riferisce ad un tipo di sconto sugli acquisti effettuati, mentre quello previsto dall'articolo 4 è uno sconto che non si traduce in un immediato vantaggio per il consumatore. Si tratta, nel caso dell'articolo 4 di un'attività che ha come finalità principale quella della propaganda e spesso diventa un'azione di disturbo. Il mandare fino a casa buoni-sconto è un'attività in parte puramente pubblicitaria, in parte di vera e propria concorrenza.

Si pone pertanto, come osservava l'onorevole De Ponti, una questione di ordine psico-economico nettamente diversa che giustifica il diverso trattamento tributario: tassa fissa in un caso, proporzionale nell'altro.

Circa il problema posto dall'onorevole Niccolai, ritengo che egli stesso si renderà conto delle enormi difficoltà alle quali andrebbero incontro gli uffici, perché non sarebbe affatto facile delimitare le finalità delle diverse imprese. Ogni giorno nascono e muoiono numerose associazioni del tipo indicato dall'onorevole Niccolai e sarebbe difficile individuarle ed applicare la norma. E una norma generica rischierebbe di trovare una applicazione pratica puramente discrezionale.

La nuova ristrutturazione del tributo è diretta a perequare la situazione dei concorsi a sorte rispetto a quella dei concorsi di abilità.

RAFFAELLI. Sotto la norma dell'articolo 3 credo che possa ricadere una prassi attuata da organismi che non svolgono un'attività commerciale vera e propria perché non hanno

finalità di lucro. Parlo del ristorno effettuato dalle cooperative di consumo.

DE PONTI. Si tratta di una forma regolata dalla legge sulle cooperative.

RAFFAELLI. Vorrei essere sicuro che con questo provvedimento nulla in proposito venga a cambiare.

LAFORGIA, *Relatore*. Si tratta di un'ipotesi non connessa né con i concorsi né con i premi.

RAFFAELLI. Vorrei comunque che si assicurasse che questa attività non ricade sotto la norma di cui al secondo comma dell'articolo 3.

SILVESTRI. Facciamo risultare a verbale che la Commissione esclude che l'articolo 3 possa applicarsi ai casi di ristorno praticati dalle cooperative.

Concordo con il relatore circa l'emendamento aggiuntivo « o in merci » al primo comma dell'articolo 3.

LAFORGIA, *Relatore*. In relazione agli interventi fatti, vorrei aggiungere che resta chiaro che il disegno di legge in esame ha come obiettivo fondamentale quello di introdurre una più ampia e logica perequazione nel trattamento tributario di questi concorsi a premio; era infatti inspiegabile che per i concorsi a premi basati sulla sorte vi fosse un certo trattamento e per i concorsi di abilità ve ne fosse un altro. Inoltre questo disegno di legge si propone di adeguare tutto il trattamento tributario delle operazioni a premio, collegato inizialmente alla posizione di imposizione mobiliare delle singole ditte che indicavano tali operazioni, il che determinava casi assurdi di sperequazione nell'entità delle operazioni a premi. L'adeguamento è raggiunto mediante il criterio di tassabilità dell'ammontare dei premi.

Naturalmente il Governo ha voluto perseguire, quale fine altrettanto importante, quello di introdurre criteri atti a meglio tutelare i consumatori.

Condivido le preoccupazioni che sono state esposte; e traspare dal disegno di legge che tali preoccupazioni sono condivise anche dal Governo: permane un orientamento che tende a scoraggiare quei concorsi o quelle operazioni a premio che possano avere come fine ultimo non l'interesse del consumatore ma un'azione di mistificazione che, in sostanza, si traduce in danno del consumatore.

Mi sembra esatto quanto è stabilito dall'articolo 3, che differenzia il trattamento delle operazioni a premio connesse allo sconto in sede di acquisto, dalle operazioni a premio che sono distinte dagli acquisti, ma con distribuzione di buoni o bollini che sono liquidati dall'acquirente in sede di possibile acquisto.

Vorrei infine aggiungere che la disciplina che viene posta in atto con questo disegno di legge lascia in sostanza in piedi tutte le cautele previste dall'articolo 54 del decreto-legge del 1938 circa i casi in cui l'autorizzazione dev'essere negata, cioè quando il concorso o il congegno del concorso sia tale da non garantire in pieno la pubblica fede, e in particolare nei casi in cui l'assegnazione dei premi avvenga mediante raccolta di figurine, buoni o tagliandi per i quali si faccia uso di elementi chiave, e soprattutto quando l'operazione riguardi generi alimentari e generi di largo e popolare consumo. In questi casi il concorso è consentito solo se connesso allo sconto immediato in sede di acquisto.

Detto questo, desidero confermare il mio parere favorevole all'approvazione del disegno di legge, con l'emendamento al primo comma dell'articolo 3 che ho avuto l'onore di preannunciare.

NICCOLAI CESARINO. Quanto ha detto il Sottosegretario circa le difficoltà di natura tecnica che si oppongono alla mia proposta di distinguere tra i diversi soggetti promotori di tali attività, non mi convince, perché ritengo che una casistica potrebbe essere fatta senza diventare eccessivamente dispersiva. Non è che non comprenda le difficoltà, ma ritengo che queste siano più di orientamento che di natura tecnica. Tuttavia, nonostante il diniego alla nostra proposta, riteniamo che il provvedimento possa essere approvato.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il relatore ed il rappresentante del Governo hanno chiarito il proprio pensiero. Propongo che sia assunto quale testo base per la discussione il disegno di legge n. 430. Pongo in votazione questa proposta.

*(È approvata).*

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« L'articolo 5 della legge 18 febbraio 1963, n. 67, si applica anche alle manifestazioni a premio previste dall'articolo 47 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585.

La tassa di cui al penultimo comma dell'articolo 47 predetto è elevata a lire 10.000 per ogni concorso ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 2:

« Le operazioni a premio di cui all'articolo 44, lettere a) e b) del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, sono soggette ad una tassa di licenza del 20 per cento sull'importo dei premi e regali di ogni singola manifestazione, con un minimo di lire 30.000, se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000, se si svolge in due o più province.

Nelle operazioni di cui alla lettera a) dell'articolo 44 suddetto, il conseguimento dei premi di maggior valore non può farsi dipendere da un volume di acquisti superiore a quello normalmente effettuabile nel periodo di validità dell'autorizzazione ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3:

« È dovuta una tassa fissa di licenza di lire 30.000, se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000, se si svolge in due o più province, quando l'operazione a premi consiste nella raccolta di appositi buoni, bollini e simili, con la quale sia i rivenditori sia i consumatori che ne sono venuti in possesso, nel corso di una serie di acquisti effettuati, hanno diritto ad uno sconto in denaro.

Il congegno della raccolta deve prevedere che il rivenditore o il consumatore possa ottenere in ogni momento il beneficio promesso sotto forma di sconto in proporzione degli acquisti effettuati.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo non sono soggette alla limitazione di cui alla lettera b) dell'articolo 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, circa la facoltà di negare l'autorizzazione quando le operazioni stesse riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo ».

L'onorevole Abelli ha presentato il seguente emendamento all'articolo 3:

« Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: oppure nel caso di offerta al pubblico

di buoni sconto, in qualsiasi modo distribuiti, da far valere in acquisti futuri dei prodotti designati ».

L'onorevole Abelli ha facoltà di illustrarlo.

ABELLI. Signor Presidente, questo emendamento ripropone il tema che avevo affrontato in sede di discussione generale, perché le argomentazioni del Relatore e del Governo non mi hanno affatto convinto; entrambi si sono riferiti, secondo me, all'articolo 3, ma non in quella che è la sua portata effettiva. Il relatore ha parlato di sconti immediati all'atto dell'acquisto, mentre l'articolo 3 non ne parla, riferendosi a sconti nel corso di una serie di acquisti effettuati; ciò significa che lo sconto non si ottiene subito, ma dopo aver effettuato un certo numero di acquisti. Cioè questo sconto è ancora più futuro del futuro previsto all'articolo 4. Quando uno ottiene il buono sconto in casa, lo può utilizzare immediatamente. Le parole « in ogni momento » del secondo comma significano che al primo bollino si ottiene una cosa piccolissima, al secondo una cosa un po' più grossa, e così via. Ora, è evidente che almeno la differenza tra quella che è l'offerta immediata e quella che è l'offerta futura rientra nel caso dell'articolo 4: è una possibilità futura.

Vorrei fare un'altra osservazione in ordine all'articolo 4, che parla di sconti connessi e debitamente calcolati; vorrei sapere come fa la pubblica amministrazione a individuare tali sconti; è una cosa difficilissima, che si presta ad ogni possibile evasione, perché si tratta di vendite al minuto, attraverso la presentazione di un buono sconto, e basta che il rivenditore non dichiarare che ha dato la merce con il buono sconto perché non venga pagata la percentuale del 5 per cento. È evidente che non ci si riferisce — sarebbe pazzesco — al 5 per cento della totalità dei buoni sconto stampati e distribuiti, poiché non tutti questi buoni sconto vengono utilizzati (in una città come Torino, nel corso di una campagna pubblicitaria, quando si danno 50 lire per ogni casa, si ha una somma di 300 mila buoni distribuiti; siamo quindi nell'ordine di centinaia di milioni).

Quindi ritengo che equiparare i trattamenti previsti dagli articoli 3 e 4 con l'approvazione di questo emendamento sarebbe una cosa saggia.

LAFORGIA, *Relatore*. Non concordo sull'opportunità dell'emendamento per le ra-

gioni già esposte. Vorrei ribadire che la differenza sta in questa ragione fondamentale.

All'articolo 3 si ha riguardo ad uno sconto connesso con l'acquisto fatto, mentre l'articolo 4 è relativo ad uno sconto su acquisti futuri che il consumatore può non fare. Si tratta quindi di due tipi diversi di operazioni: nel caso dell'articolo 4 abbiamo una operazione a fini prevalentemente pubblicitari, mentre nel caso dell'articolo 3 si dà per certa, al momento dell'acquisto, una riduzione in denaro o in merce, connessa quindi all'acquisto che si fa; per cui non sono d'accordo per l'eliminazione della diversità tributaria che scoraggia quelle operazioni che non abbiano un fine di immediata utilità per il consumatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Abelli, di cui ho già dato lettura e al quale sono contrari il Relatore ed il Governo.

*(Non è approvato).*

Do lettura dell'emendamento proposto dal Relatore:

« Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: o in merci ».

Lo pongo in votazione.

*(È approvato).*

Do lettura dell'articolo 3 quale risulta a seguito della modificazione adottata:

« È dovuta una tassa fissa di licenza di lire 30.000, se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000, se si svolge in due o più province, quando l'operazione a premi consiste nella raccolta di appositi buoni, bollini e simili, con la quale sia i rivenditori sia i consumatori che ne sono venuti in possesso, nel corso di una serie di acquisti effettuati, hanno diritto ad uno sconto in denaro o in merci.

Il congegno della raccolta deve prevedere che il rivenditore o il consumatore possa ottenere in ogni momento il beneficio promesso sotto forma di sconto in proporzione degli acquisti effettuati.

Le operazioni di cui al primo comma del presente articolo non sono soggette alla limitazione di cui alla lettera b) dell'articolo 54 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, sostituito dall'articolo 2 della legge 15 luglio 1950, n. 585, circa la facoltà di negare l'autorizzazione quando le operazioni

stesse riguardano generi alimentari e generi di largo e popolare consumo ».

Lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Do lettura degli articoli 4 e 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 4.

Nei casi di offerta al pubblico di buoni-sconto, in qualsiasi modo distribuiti, da far valere in acquisti futuri di prodotti designati, è dovuta, per ogni manifestazione, una tassa di licenza del 5 per cento da calcolarsi sugli sconti concessi e debitamente conteggiati, con un minimo di lire 30.000 se la manifestazione è limitata ad una sola provincia e di lire 50.000 se si svolge in due o più province.

(*E approvato*).

#### ART. 5.

L'articolo 49 del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, è abrogato.

(*E approvato*).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta, e, ove approvato, comporterà l'assorbimento della proposta di legge Merenda n. 526.

### **Discussione del disegno di legge: Modificazioni ed interpretazione autentica di talune disposizioni del titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente il contributo di miglioria specifica (624).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modificazioni ed interpretazione autentica di talune disposizioni del titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente il contributo di miglioria specifica ».

L'onorevole Laforgia ha facoltà di svolgere la relazione.

**LAFORGIA, Relatore.** Con il disegno di legge al nostro esame il Governo propone al Parlamento di rimediare alle gravi ed evidenti lacune legislative contenute nel titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246, istitutiva dell'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. L'articolo 36 della citata legge, relativo al contributo di miglioria specifica, stabilisce che quest'ultimo può es-

sere istituito dagli enti locali o dai consorzi entro un anno dalla data del collaudo delle opere pubbliche la cui esecuzione abbia determinato il miglioramento.

È evidente che la brevità del termine non ha consentito un'ampia applicazione della norma come era nelle aspettative degli enti locali. Si deve tenere infatti conto che questi devono ricevere i documenti relativi al collaudo, individuare la zona avvantaggiata, i soggetti passivi e l'incremento di valore.

Il disegno di legge si propone quindi di elevare il termine a 2 anni per consentire agli enti locali di svolgere con maggiore tranquillità detti adempimenti ed applicare con certezza il tributo. Allorché poi l'incremento di valore sia dovuto alla introduzione di un pubblico servizio, è stabilito che il termine decorra dal giorno in cui sia iniziato l'esercizio del servizio stesso.

Una seconda esigenza era quella di individuare il termine iniziale per la istituzione del tributo. La dizione « entro un anno dalla data del collaudo dell'opera pubblica » è stata fonte di numerose e gravi incertezze. L'amministrazione finanziaria ha stabilito che il termine deve decorrere dalla data della deliberazione con la quale l'ente locale approva il verbale del collaudo.

Per eliminare i dubbi è quindi necessario consolidare in una norma legislativa la determinazione già adottata dall'amministrazione finanziaria.

Altre incertezze sono sorte nell'interpretazione del secondo comma dell'articolo 36 della legge n. 246 per quanto riguarda l'individuazione dei soggetti passivi del contributo di miglioria specifica. Si dubita infatti se questo debba colpire coloro che risultano proprietari al momento della istituzione del contributo o coloro che lo erano al momento del compimento dell'opera che ha determinato l'incremento di valore. L'amministrazione finanziaria ha ritenuto che soggetto passivo deve essere il proprietario al momento del compimento dell'opera e che tale momento deve coincidere con la data del verbale di collaudo. E allora qui, con l'odierno disegno di legge, si stabilisce appunto una norma legislativa che consolida questo giusto e fondato criterio già adottato in via amministrativa.

Altra esigenza, alla quale viene incontro il provvedimento, è quella che si riferisce al fatto che la legge n. 246, nel prescrivere i criteri per la determinazione dell'incremento di valore, non fa riferimento alla fattispecie della « introduzione di pubblico servizio »,



che è una delle ipotesi che fanno scattare l'applicabilità del contributo di miglioria specifica. È quindi necessario che anche questa fattispecie sia introdotta nella normativa vigente.

Il provvedimento, dunque, venendo incontro all'esigenza di corretta interpretazione di una norma legislativa vigente, tende in definitiva a rendere possibile l'applicazione del contributo di miglioria specifica.

La II Commissione interni ha espresso parere favorevole, ma ha osservato che « sarebbe opportuno che il Governo intervenisse con apposito provvedimento per reintegrare i bilanci comunali in conseguenza delle minori entrate derivanti dall'applicazione della sentenza n. 44 del 4 maggio 1966 della Corte costituzionale, con la quale sono state considerate incostituzionali le norme contenute nell'articolo 25, comma secondo, e nell'articolo 27, commi primo e secondo, della legge 5 marzo 1963, n. 246 ».

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**GIOVANNINI.** La mia parte politica non ha osservazioni da fare sul merito del disegno di legge, poiché riconosce nel provvedimento l'intendimento preciso di porre rimedio ad alcuni inconvenienti derivanti dal termine di tempo che l'articolo 36 della legge 5 marzo 1963, n. 246, assegnava ai comuni per l'applicazione del contributo di miglioria specifica: termine che si è rivelato troppo ristretto in rapporto agli adempimenti che la stessa legge prescriveva agli enti locali. Quindi è giusto prevedere un ampliamento del termine da uno a due anni, così com'è stato opportuno ovviare all'inconveniente, sia pure formale, dell'omissione della fattispecie di introduzione di pubblico servizio, che non era citata né al primo comma dell'articolo 36 né al primo comma dell'articolo 37. Siamo anche d'accordo circa la precisazione concernente il verbale di collaudo, dalla cui data ha inizio la decorrenza giuridica. Pertanto la mia parte politica è favorevole all'approvazione dei tre articoli del provvedimento in esame.

Tuttavia a questo punto nasce un altro problema che è già stato enunciato dal Relatore e che è stato rilevato dalla Commissione interni. Con questo disegno di legge ci occupiamo della legge n. 246, e prevediamo taluni rimedi per i casi cui è stato accennato. Mi sembra che vi siano altri rimedi da apportare. Infatti occorre ricordare che la Corte

costituzionale il 4 maggio 1966, con sentenza n. 44, dichiarò incostituzionali gli articoli 25 e 27 della legge n. 246; ciò ha impedito ai comuni di continuare ad applicare l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. A questo punto si pone il problema di porre un rimedio. Se fosse possibile, vorremmo che tale rimedio fosse previsto dallo stesso provvedimento in esame, dal momento che la materia è affine se pure non identica. I comuni hanno già sofferto perdite ingentissime di centinaia di milioni (in complesso una perdita di miliardi). Occorre tener presente che la retroattività di dieci anni era stata prevista al fine di consentire alle amministrazioni comunali un più ampio gettito, in considerazione anche dell'impegno colossale che i comuni stavano assumendosi dopo la legge del 18 aprile 1962, n. 167, relativa alle aree destinate all'edilizia economica e popolare. Infatti in base a questa legge i comuni sono tenuti ad intervenire finanziariamente, anzi a provvedere all'urbanizzazione primaria, che comporta spese notevoli; una parte del gettito derivante dall'imposta sull'incremento del valore delle aree fabbricabili era destinato per legge a questa opera di urbanizzazione primaria. Venuto a mancare tale gettito — particolarmente importante ai fini dell'applicazione della legge n. 167 — i comuni hanno subito una grossa perdita, che in qualche modo dovrà essere risarcita, perché altrimenti la situazione finanziaria dei comuni sarà ulteriormente aggravata.

Per tale motivo riteniamo opportuno inserire nel provvedimento in esame un emendamento aggiuntivo, che potrebbe essere concordato da un Comitato ristretto. Oppure il Governo dovrebbe assumersi l'impegno preciso di provvedere con una certa urgenza in relazione a questa materia, che è stata disattesa per molto tempo.

Desideriamo sentire a questo proposito il parere del Governo.

**LAFORGIA, Relatore.** Concordo con quanto ha detto l'onorevole Giovannini circa la situazione precaria in cui si sono venuti a trovare molti comuni in seguito alla sentenza della Corte costituzionale del 4 maggio 1966, sentenza che ha sancito l'impossibilità pratica di riscuotere l'imposta sull'incremento di valore delle aree fabbricabili. Tuttavia non appare possibile risolvere tale problema in sede di approvazione di questo disegno di legge, in quanto un eventuale emendamento aggiuntivo — che comporterebbe oneri finanziari — dovrebbe essere esaminato dalla Com-

missione bilancio; bloccheremmo quindi l'*iter* del disegno di legge, cosa che comporterebbe altri gravi inconvenienti, cioè il permanere di quelle incertezze e di quelle lacune cui intendiamo porre rimedio. Prego quindi l'onorevole Giovannini di non insistere nella richiesta formulata, che porterebbe al blocco automatico dell'*iter* di questo disegno di legge, che fa riferimento al contributo di miglioria specifica. La Commissione potrebbe invece formulare un ordine del giorno, invitando il Governo ad affrontare il problema e a prevedere un rimedio — anche sulla base di quanto ha affermato la Commissione interni — agli inconvenienti che, sul piano finanziario, sono derivati ai comuni in seguito alla sentenza della Corte costituzionale precedentemente citata.

BOTTA. Sul problema in questione vi sarebbero molte osservazioni da fare. Per esempio, si può rilevare che il contributo di miglioria specifica, se non erro, diventa obbligatorio quando il comune, la provincia o l'ente locale ha realizzato l'opera mediante un contributo dello Stato; una prova di ciò è data dal fatto che le Intendenze di finanza sollecitano il contributo di miglioria anche per quei comuni che avevano ottenuto l'intervento dello Stato trovandosi in zone dichiarate depresse. Quindi si dovrebbe discutere a lungo su questi casi, così come si dovrebbe discutere sul fatto che il contributo è stato applicato sia nelle zone che gravitano intorno ai grandi centri di sviluppo (dove è evidente l'interesse ad eliminare rapidamente ogni ritardo nel pagamento del contributo); sia anche nelle zone nelle quali il comune obbligato ad applicare il tributo non è affatto avvantaggiato. Così avviene nelle zone agricole dove, oltre ad avere subito l'esproprio del terreno, ci si vede colpiti dal contributo di miglioria senza poter nemmeno differire il pagamento al momento dell'effettivo trasferimento di proprietà.

Pertanto, pur concordando sul provvedimento odierno, che può dare maggiore snellezza alle procedure, ribadisco la necessità che tutta la materia sia riesaminata.

L'articolo 3 indica come soggetto passivo il proprietario alla data del verbale di collaudo, ma ci si dovrebbe chiedere: quando si fa il verbale di collaudo? Il venditore del fondo che lo vende quando l'opera è già realizzata, infatti, non è colpito perché non è ancora avvenuto il collaudo che, per una serie di complesse procedure, ritarda fino a 3 o 4 anni e, in definitiva, è proprio il ven-

ditore che si avvantaggia della miglioria in quanto cede il fondo ad un prezzo maggiore al compratore al quale fa rilevare l'utilità dell'opera eseguita, e questi subisce poi l'onere del tributo.

Tutto questo avviene perché spesso, prima che si possa procedere al collaudo, gli amministratori devono esibire una serie di documenti: il che fa perdere 4 o 5 anni di tempo.

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il disegno di legge tende proprio ad eliminare una serie di inconvenienti che si sono verificati in questi anni.

Vorrei osservare all'onorevole Botta che la data del verbale di collaudo è posta in subordine ad altre indicazioni, quali la data di « inizio di un pubblico servizio ». Precedentemente non ci si riferiva alla data del collaudo (vi sono anche cause in corso ed una nota decisione dell'intendenza di finanza di Rovigo), ma all'approvazione del complesso tecnico, amministrativo e contabile dell'opera pubblica; adempimenti questi che richiedevano tempi assai più lunghi.

Quanto alle conseguenze della sentenza della Corte costituzionale, è certo che si tratta di un problema grave che riguarda numerosi comuni, ma non possiamo risolverlo in questa sede; posso però dare assicurazioni che il Governo sta pensando ad una soluzione da esaminarsi in sede di riforma della finanza locale

GIOVANNINI. Presenteremo allora un ordine del giorno in proposito.

LAFORGIA, *Relatore*. Possiamo trasformare in ordine del giorno la raccomandazione della II Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale nel corso della quale il Relatore ed il Governo hanno chiarito il proprio pensiero. Passiamo agli articoli. Do lettura degli articoli 1, 2, 3, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

#### ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 36 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« Le regioni, le province, i comuni e i consorzi di enti pubblici territoriali che intendano applicare il contributo di miglioria specifica devono deliberarne la istituzione en-

tro due anni dalla data del collaudo dell'opera pubblica o dal giorno iniziale dell'esercizio del servizio pubblico introdotto, da cui è derivato l'incremento di valore che intendono colpire. Il comune che intende applicare il contributo di miglioria specifica per le varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore, o per la scadenza o per le modifiche dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare, deve deliberarlo entro due anni dalla data di approvazione delle varianti stesse o dalla data di scadenza o di modifica del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ».

(È approvato).

#### ART. 2.

Il primo comma dell'articolo 37 della legge 5 marzo 1963, n. 246, è sostituito dal seguente:

« L'incremento di valore dei beni rustici ed urbani soggetto al contributo di miglioria specifica si determina in base alla differenza tra il prezzo di mercato corrente dopo l'esecuzione dell'opera pubblica o dopo la introduzione del pubblico servizio, o dopo l'approvazione della variante al piano regolatore o dopo la scadenza o l'approvazione della deliberazione di modifica dei piani delle zone da destinare all'edilizia popolare ed il prezzo di mercato che i beni immobili avevano al 1° gennaio dell'anno precedente a quello della deliberazione di dar corso all'opera pubblica o di istituire il pubblico servizio, o a quello della deliberazione della variante di cui si tratta o a quello della scadenza o della deliberazione di modifica del piano delle zone da destinare all'edilizia popolare ».

(È approvato).

#### ART. 3.

Ai fini del primo comma dell'articolo 36 della legge 5 marzo 1963, n. 246, per data di collaudo dell'opera pubblica s'intende quella della deliberazione con la quale l'ente impositore del contributo ha approvato gli atti del collaudo.

Ai fini del secondo comma dello stesso articolo 36, per ditte intestatarie dei beni avvantaggiati s'intendono quelle che risultano tali alla data del verbale di collaudo dei lavori o alla data di inizio dell'esercizio del pubblico servizio, o alla data di approvazione delle varianti al piano particolareggiato di esecuzione del piano regolatore o delle modifiche dei piani delle zone da destinare alla

edilizia popolare o alla data della scadenza del termine di validità dei detti piani.

(È approvato).

Il relatore onorevole Laforgia ed il deputato Giovannini hanno presentato il seguente ordine del giorno in testi distinti ma identici

« La Camera,

nell'approvare il disegno di legge n. 624

invita il Governo

a farsi iniziatore di un provvedimento per reintegrare i bilanci comunali, in conseguenza delle minori entrate derivanti dall'applicazione della sentenza n. 44 del 4 maggio 1966 della Corte costituzionale, con la quale sono state considerate in costituzionali le norme contenute nell'articolo 25, comma secondo, e nell'articolo 27 commi primo e secondo della legge 5 marzo 1963, n. 246 ».

FADA, *Sottosegretario di Stato per le finanze*. Il Governo accoglie volentieri come raccomandazione l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. I proponenti insistono per la votazione ?

GIOVANNINI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno testé letto.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sui disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge:

« Trattamento tributario di concorsi ed operazioni a premio » (430).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

A seguito dell'approvazione del disegno di legge n. 430, è assorbita la proposta di legge

Merenda: « Modifiche al regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, modificato con la legge 15 luglio 1950, n. 585, e trattamento tributario dei concorsi ed operazioni a premio » (526).

Disegno di legge:

« Modificazioni ed interpretazione autentica di talune disposizioni del titolo II della legge 5 marzo 1963, n. 246, concernente il contributo di miglioria specifica » (624).

Presenti e votanti . . . . .	23
Maggioranza . . . . .	13
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	—

(La Commissione approva).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Azzaro, Beccaria, Boiardi, Botta, Cascio, Castellucci, Cesaroni, Conte, De Ponti, Di Leo, Giovannini, Laforgia, Lenti, Niccolai, Pandolfi, Pavone, Perdonà, Raffaelli, Sargentini, Scipioni, Silvestri, Vespignani e Vicentini.

*Sono in congedo:* Bima e Marotta.

**La seduta termina alle 13,30.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. ANTONIO MACCANICO

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO